



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
UFFICIO IV - RELAZIONI SINDACALI

Ai rappresentanti delle OO.SS.
del personale non dirigente del
Corpo di Polizia Penitenziaria
LORO SEDI

OGGETTO : Trasmissione verbale della Commissione di Garanzia ex art. 29 D.P.R.
n.164/2002, seduta del **15 giugno 2023.**

Si trasmette copia del verbale della seduta del 15 giugno 2023 della Commissione in
oggetto indicata.

II DIRETTORE GENERALE
Massimo Parisi



Handwritten signature in blue ink.

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ufficio per le Relazioni Sindacali

Commissione di Garanzia ex art. 29 D.P.R. n° 164/2002

Verbale di riunione del 15 giugno 2023

Oggi, 15 giugno 2023, alle ore 15.45 circa ha inizio presso la Sala Minervini del DAP la riunione della Commissione di Garanzia ex art. 29 d.P.R. n° 164/2002.

Presiede la riunione il Direttore Generale del Personale, Dott. Massimo PARISI.

Per la Parte Pubblica sono presenti:

Gen. di Brigata Mario COLETTA, Dott.ssa Paola TRAVAGLINI, Dirigente Polizia Penitenziaria Dott.ssa Giuseppina D'ARIENZO, Dirigente Polizia Penitenziaria Dott.ssa Elena NANNI, Dirigente Aggiunto Polizia Penitenziaria Dott. Massimo MILANA, Dirigente Aggiunto Polizia Penitenziaria dott.ssa Serafina GRECO, Dott. Cosimo DELLI SANTI, Isp. Sup. Pasquale DI MATTIA (anche verbalizzante)

Sono presenti per la Parte Sindacale:

SAPPE: Dott. BELLUCCI

OSAPP: Dott. RAGUSO (in videoconferenza)

UIL: Dott. MARULLO

SINAPPE: Dott. DI SCIACCA (in videoconferenza)

USPP: Dott. PARISI

CISL: Dott. INGANNI

CGIL: Isp. TUTINO (in videoconferenza)

FSA – CNPP: Isp. Sup. GRANDE (in videoconferenza)



Ministero della Giustizia

Il Dott. PARISI apre la riunione, procedendo all'appello dei presenti,

Si passa all'esame del caso n°1 - L'Organizzazione sindacale USPP, con nota prot. n. 262/23/P del 2 marzo 2023 ha chiesto l'intervento della Commissione Nazionale di Garanzia, ex art. 29 d.P.R. n. 164/2002, avverso la delibera n° 25/2022 del 15 febbraio 2023 della C.A.R. Veneto - Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige; il caso viene esposto dal Gen. COLETTA, il quale esperisce un *excursus* della vicenda.

Il Dott. PARISI (USPP) ritiene che vi sia violazione in termini di procedura ma non punibilità, nel momento in cui le unità da 2 passano a 1, viene meno l'interesse del contendere, parla di procedura standard e codificata. Chiede di riformare la delibera della CAR nella parte in cui c'è scritto che non vi è violazione.

Il Gen. COLETTA ritiene giusta la decisione della CAR, non ravvisa violazione.

La Dott.ssa TRAVAGLINI concorda con il Gen. COLETTA.

Il Dott. DELLI SANTI concorda con il Gen. COLETTA.

La Dott.ssa D'ARIENZO concorda con il Gen. COLETTA.

La Dott.ssa NANNI concorda con il Gen. COLETTA.

La Dott.ssa GRECO concorda con il Gen. COLETTA.

Il Dott. MILANA concorda con il Gen. COLETTA.

L'Isp. Sup. DI MATTIA concorda con il Gen. COLETTA.

Il Dott. BELLUCCI (SAPPE) non ravvisa violazione



Ministero della Giustizia

Il Dott. RAGUSO (OSAPP) concorda con l'impostazione del rappresentante USPP, ma ritiene anche evidente la cessazione del contendere.

Il Dott. MARULLO (UIL) concorda con l'impostazione del rappresentante USPP, riconosce però che la violazione è stata sanata con la successiva riunione sindacale.

Il Dott. DI SCIACCA (SINAPPE) concorda con l'impostazione del rappresentante USPP, riconosce però che la violazione è stata sanata con la successiva riunione sindacale.

Il Dott. INGANNI (CISL) concorda con l'impostazione del rappresentante USPP, riconosce però che la violazione è stata sanata con la successiva riunione sindacale.

L'Isp. TUTINO (CGIL) in via preliminare osserva che le vertenze del Triveneto furono già trattate in quanto prive di delibera e aggiunge che sono legate a casi simili fra loro, essendo legati ad un P.I.R. datato, per il caso di specie, si attiene alla delibera precedente, ritenendo che non vi fosse violazione e che la materia del contendere è cessata.

L'Isp. Sup. GRANDE (FSA - CNPP) ritiene vi sia violazione.

La maggioranza delibera che non vi sia violazione.

Si presentano difficoltà di collegamento con il Dott. DI SCIACCA, il quale non può essere raggiunto neppure via cellulare. In virtù di ciò l'Isp. Sup. DI MATTIA non esprime il suo voto per garantire la pariteticità della Commissione.

*Si passa all'esame del caso n°2 - L'Organizzazione sindacale CGIL con nota es n. 45/2021 del 15 giugno 2021 ha chiesto l'intervento della Commissione Nazionale di Garanzia, ex art. 29 d.P.R. n. 164/2002, avverso la delibera adottata dalla Commissione Arbitrale Regionale per il Provveditorato Regionale per il Triveneto nella seduta del 13 maggio 2021; il caso viene esposto dalla Dott.ssa TRAVAGLINI, la quale esperisce un *excursus* della vicenda.*



Ministero della Giustizia

Il Dott. DI SCIACCA (SINAPPE) rientra in collegamento, pertanto l'Isp. Sup. DI MATTIA esprimerà il suo voto

Il Dott. PARISI osserva che nella circostanza l'interpello era stato regolarmente indetto

L'Isp. TUTINO (CGIL) ringrazia la relatrice per l'esposizione, osserva che l'Accordo è successivo al periodo di sostituzione; quindi, la persona interessata non è mai stata stabilizzata, pertanto chiede l'accoglimento del ricorso per una stabilizzazione mai avvenuta. Contesta il fatto che nella Parte Pubblica della CAR si trovava il direttore dell'istituto reggente, cita l'art. 5 c. 2 del Regolamento della CAR del Triveneto. Segnala stabilizzazioni regolarmente avvenute in altre sedi penitenziarie venete.

La Dott.ssa D'ARIENZO ricorda una modifica avvenuta nel 2020.

Il Gen. COLETTA non ravvisa violazione in quanto i nuovi accordi avrebbero portato ad una disciplina diversa.

La Dott.ssa TRAVAGLINI parla di motivazione apodittica, non ravvisa violazione.

La Dott.ssa D'ARIENZO non ravvisa violazione

La restante Parte Pubblica parimenti non ravvisa violazione.

Il Dott. BELLUCCI (SAPPE) non ravvisa violazione, tuttavia osserva che alla seconda delibera ha partecipato il rappresentante CGIL; quindi, a suo parere sarebbe stata da impugnare quest'ultima delibera.

Il Dott. DI SCIACCA (SINAPPE) condivide sulla non violazione

Il Dott. RAGUSO (OSAPP) parla di mutato status quo, ritiene quindi che siano venute meno le condizioni del ricorso stesso; quindi, la vicenda è chiusa *in re ipsa* e non ravvisa violazione.



Ministero della Giustizia

Il Dott. MARULLO (UIL) ravvisa violazione, seppure sanata dal nuovo Accordo.

Il Dott. PARISI osserva che l'interpello è stato bandito in costanza di nuovo Accordo.

L'Isp. TUTINO (CGIL) non concorda su tale posizione.

La Dott.ssa D'ARIENZO ritiene che il motivo del contendere sia l'annullamento dell'interpello del 30 marzo 2021.

Il Dott. MARULLO (UIL) rettifica la propria posizione poiché aveva interpretato inizialmente che si trattasse dell'interpello del 2018.

Il Dott. PARISI (USPP) non violazione

Il Dott. INGANNI (CISL) non violazione

L'Isp. Sup. GRANDE (FSA – CNPP) non violazione

Si delibera per la non violazione.

*Si passa all'esame del caso n° 3 - L'Organizzazione sindacale CISL, con nota prot. n. senza del 22 marzo 2023 ha chiesto l'intervento della Commissione Nazionale di Garanzia, ex art. 29 d.P.R. n. 164/2002, avverso la delibera n° 4/2023 del 20 febbraio 2023 della C.A.R. Veneto - Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige; il caso viene esposto dalla Dott.ssa D'ARIENZO, la quale esperisce un *excursus* della vicenda, al termine del quale ricorda la restituzione degli atti alla CAR da parte della Commissione di Garanzia. Osserva che secondo la CISL un accordo locale non può derogare ad un accordo regionale.*

Il Dott. PARISI evidenzia che si è in presenza di un Accordo locale che deroga un Accordo regionale; quindi, ritiene che sarebbe stato da impugnare l'Accordo locale proprio se ritenuto in contrasto con quello regionale.



Ministero della Giustizia

La Dott.ssa D'ARIENZO osserva che possono esservi deroghe purché siano favorevoli al personale.

Il Dott. INGANNI (CISL) ringrazia per l'esposizione del caso, ricorda discussioni fra parte sindacale e parte pubblica, aggiunge che se si applica una percentuale del 50% si corre il rischio di mettere in ginocchio uffici importanti, quali ad es. la matricola.

Il Dott. PARISI si dice sorpreso per la percentuale del 50%.

La Dott.ssa D'ARIENZO considera oggetto del ricorso il rapporto fra Accordo regionale e Accordo locale.

Il Dott. INGANNI (CISL) ravvisa ancora violazione.

Il Dott. PARISI ritiene che si debba comprendere se vi sia violazione o meno, parla di "semi-stabilizzazione".

Il Dott. BELLUCCI (SAPPE) ritiene inopportuno far ruotare il personale in servizio in matricola. Ricorda che in alcuni Accordi "si esce fuori dal seminato" poiché si vanno a trattare argomenti che andrebbero affrontati in altre sedi, crede che non vi siano violazione.

La Parte Pubblica non ravvisa violazione

Il Dott. RAGUSO (OSAPP) non ravvisa violazione, anche se il PIL doveva essere impugnato a monte.

Il Dott. MARULLO (UIL) non ravvisa violazione.

Il Dott. DI SCIACCA (SINAPPE) non ravvisa violazione

Il Dott. PARISI (USPP) non ravvisa violazione

L'Isp. TUTINO (CGIL) per coerenza ravvisa violazione nei termini della mancata applicazione dei criteri Stabiliti dal PIR



Ministero della Giustizia

L'Isp. Sup. GRANDE (FSA – CNPP) non ravvisa violazione.

Si delibera per la non violazione.

*Si passa all'esame del caso n° 4 - L'Organizzazione sindacale CGIL FP PP con nota cs 27/2021 dell'8 aprile 2021 ha chiesto l'intervento della Commissione Nazionale di Garanzia, ex art. 29 D.P.R. n. 164/2002, avverso la delibera n. 9 della Commissione Arbitrale Regionale del 25 febbraio 2021; il caso viene esposto dalla Dott.ssa NANNI, la quale esperisce un *excursus* della vicenda, ricorda la restituzione degli atti alla CAR da parte di questa Commissione in occasione della seduta del 19 dicembre 2022.*

L'Isp. TUTINO (CGIL) parla di assegnazione postuma rispetto all'accordo del 2008, in mancanza di presupposti si chiede perché sia stato bandito l'interpello.

La Dott.ssa NANNI non ravvisa violazione, al pari dell'intera Parte Pubblica

Il Dott. BELLUCCI (SAPPE) non ravvisa violazione

Il Dott. RAGUSO (OSAPP) non ravvisa violazione

Il Dott. MARULLO (UIL) non ravvisa violazione

Il Dott. DI SCIACCA (SINAPPE) non ravvisa violazione

Il Dott. PARISI (USPP) ravvisa violazione perché nell'ufficio ragioneria non è prevista la presenza della Polizia Penitenziaria

Il Dott. INGANNI (CISL) ravvisa violazione

L'Isp. Sup. GRANDE (FSA – CNPP) non ravvisa violazione

A maggioranza si delibera per la non violazione.



Ministero della Giustizia

*Si passa all'esame del caso n° 5 - L'Organizzazione sindacale UIL, con nota prot. n. 412/22/Reg.Lom. del 29 dicembre 2022, ha chiesto l'intervento della Commissione Nazionale di Garanzia, ex art. 29 d.P.R. n. 164/2002, avverso la delibera della C.A.R. Lombardia; il caso viene esposto dalla Dott.ssa GRECO, la quale esperisce un *excursus* della vicenda.*

Il Dott. PARISI parla di tema delicato, trattandosi di diritti disponibili e diritti indisponibili, ricorda che determinati turni sono stati chiesti dagli interessati.

Il Dott. MARULLO (UIL) evidenzia che sono subentrati nuovi Accordi regionali, pertanto, gli appare inutile restituire gli atti alla CAR. Ravvisa violazione in quanto vi sono state lesioni di interessi a danno di alcuni colleghi. Chiede di far passare il messaggio che l'Accordo debba essere rispettato.

Il Gen. COLETTA in coerenza con le precedenti Commissioni restituirebbe gli atti alla CAR.

Il Dott. PARISI parla di principio travisato, non sa se la UIL, al di là degli accordi mutati, pensa al cessato interesse. Ricorda che non si è davanti al caso di personale costretto a determinati turni.

L'Isp. TUTINO (CGIL) parla di motivazione secca della CAR; quindi, esistevano agli atti richieste di deroga al principio

Alla luce del fatto che sono intervenuti nuovi accordi si considera l'interesse cessato, come da posizione espressa dalla UIL di cui la Commissione prende atto.

*Si passa all'esame del caso n° 6 - L'Organizzazione sindacale CISL, con nota prot. n. senza del 2 gennaio 2023 ha chiesto l'intervento della Commissione Nazionale di Garanzia, ex art. 29 d.P.R. n. 164/2002, avverso la delibera n° 19/2022 del 2 dicembre 2022 della C.A.R. Veneto - Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige; il caso viene esposto dal Dott. DELLI SANTI, il quale esperisce un *excursus* della vicenda.*



Ministero della Giustizia

Il Dott. INGANNI (CISL) ricorda che vi sono ordini di servizio che sancivano la stabilizzazione dell'interessato.

La Dott.ssa D'ARIENZO evidenzia che l'oggetto del contendere è la seconda delibera della CAR, non potendo entrare questa Commissione nel merito, invita ad attenersi al *petitum*, parla di errore nell'impugnazione e di errore di procedura.

Il Dott. PARISI (USPP) ricorda che vi sono già delibere nella CAR in casi analoghi.

Ciò premesso, tutti i componenti si esprimono per l'inammissibilità del ricorso dell'O.S. proponente.

Si passa all'esame del caso n° 7 - L'Organizzazione sindacale CISL, con nota prot. n. senza del 15 maggio 2023 ha chiesto l'intervento della Commissione Nazionale di Garanzia, ex art. 29 d.P.R. n. 164/2002, avverso la delibera n° 7/2023 del 21 aprile 2023 della C.A.R. Lazio, Abruzzo e Molise; il caso viene esposto dalla Dott.ssa D'ARIENZO la quale esperisce un *excursus* della vicenda, aggiungendo che il caso si presenta alquanto complicato poiché si doveva stabilire se l'interessato avesse superato la prova, in particolare durante il periodo di prova costui spesso garantiva il doppio turno e coordinava i gruppi di intervento operativo. Ricorda che per l'O.S. proponente il periodo di prova deve essere tassativo e non flessibile e che l'interessato ha prestato servizio fuori dal Nucleo, essendo stato distolto in altre attività.

Il Dott. INGANNI (CISL) chiede di determinare se il periodo sia di 60 giorni (come riporta il PIR) e aggiunge che la prova deve ritenersi superata se l'interessato svolge servizio per i 2/3 dei 60 giorni, tenendo presente che il periodo è stato allargato a 72 giorni, ricorda che l'interpello al quale l'unità interessata aveva partecipato era quello per caposcorta, attività pressoché mai svolta. Si chiede quindi perché sia stato allargato il periodo a 72 giorni. Pone come altro problema il fatto che il medesimo non è stato impegnato come capo scorta, se non in occasioni sporadiche.

La Dott.ssa D'ARIENZO replica che il servizio prestato in altre attività era causato da precise disposizioni provveditoriali.



Ministero della Giustizia

Il Dott. BELLUCCI (SAPPE) chiede perché sia stato allungato il periodo in questione e riconosce fondate le argomentazioni della CISL.

Il Dott. PARISI si chiede cosa avviene in casi simili per cause non imputabili al dipendente, il quale non può completare il periodo di prova. In un disegno eventuale improntato alla cattiveria quindi si potrebbe ricorrere alla possibilità di distogliere l'interessato dal servizio per cui è in prova, allo scopo di impedirgli di superare la prova stessa. In questi casi si parla di periodo effettivo di prova, al termine del quale c'è il giudizio e la conseguente valutazione. Da un punto di vista analogico ritiene che il periodo avrebbe dovuto essere prorogato.

Il Dott. INGANNI (CISL) ritiene che i 12 giorni siano stati aggiunti per permettere all'interessato di raggiungere i 40 giorni di servizio da caposcorta.

La Dott.ssa D'ARIENZO considera la delibera CAR legittima e non ravvisa violazione, anche perché l'interessato ha dovuto eseguire ordini provenienti da un superiore gerarchico. Aggiunge che nel bilanciamento degli interessi l'Amministrazione ha ritenuto opportuno inviare l'unità in argomento al gruppo di pronto intervento.

Il Dott. PARISI si chiede quale sia la *ratio* dei 40 giorni, definendo la norma alquanto insensata.

Il Gen. COLETTA non ravvisa violazione

La Dott.ssa TRAVAGLINI non ravvisa violazione

Il Dott. DELLI SANTI non ravvisa violazione

La Dott.ssa D'ARIENZO non ravvisa violazione

La Dott.ssa NANNI non ravvisa violazione

La Dott.ssa GRECO non ravvisa violazione



Ministero della Giustizia

Il Dott. MILANA non ravvisa violazione.

L'Isp. Sup. DI MATTIA non ravvisa violazione

Il Dott. BELLUCCI (SAPPE) parla di "articolo scritto male", ritiene che il dipendente avrebbe dovuto sostenere la prova per 40 giorni, quindi ravvisa violazione.

Il Dott. RAGUSO (OSAPP) parla di funzione scriminante, non ravvisa violazione anche perché un ordine legittimo non può andare a danno del personale.

Il Dott. MARULLO (UIL) non ravvisa violazione.

Il Dott. DI SCIACCA (SINAPPE) non ravvisa violazione.

Il Dott. PARISI (USPP) ravvisa violazione, rappresentando possibili effetti di ricaduta.

L'Isp. TUTINO (CGIL) si chiede se in caso di interpello vinto l'Amministrazione faccia o meno un ordine di servizio di assegnazione che possa permettere di individuare una data da cui far decorrere il periodo di prova. Ritiene il ricorso non da accettare comunque.

La Dott.ssa D'ARIENZO considera come data utile quella del 21 febbraio, giorno in cui l'interessato si è presentato al Nucleo. Peraltro, non viene contestata la data di inizio del periodo di prova ma quella finale.

L'Isp. Sup. GRANDE (FSA - CNPP) non ravvisa violazione e non pone limiti di tempo.

Il Dott. PARISI chiude i lavori alle 18.15 circa.

Il verbalizzante

Mr. Sup. Spede R. Mattia

